



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE

*Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale*

Determinazione N. 690 / 2025

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART 29-SEXIES DEL D.LGS 152/06 RILASCIATA ALLA DITTA SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. (C.F. 08804430158) PER L'IMPIANTO DI PRODUZIONE IDROGENO RINNOVABILE TRAMITE ELETTROLIZZATORE. VIA MALCONTENTA 49, COMUNE DI VENEZIA (VE). SEDE LEGALE: CORSO SEMPIONE N. 9, 20145 MILANO.**

Il dirigente

**Visti:**

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii la L.R. 12/2024 “disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d’impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA), che delega la Città metropolitana alle procedure di AIA individuate in allegato B alla medesima legge; tra queste, quella oggetto del presente provvedimento;
- iv lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii la determinazione n. 174 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Anna Maria Pastore;

- ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 07 "salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario (rif. Mis. Z08 del P.T.P.C.T. 2025-2027);
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

**Richiamata** la seguente normativa in materia ambientale:

#### ***Autorizzazione Integrata Ambientale***

- i il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale, in particolare il titolo terzo bis della parte II che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale*";
- ii la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- iii i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iv la Decisione di Esecuzione (UE) n. 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (pubblicata sulla GUUE L152/23 del 09.06.2016);
- v il D.M. 95 del 15.04.2019, "Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lett. v-bis) del D.Lgs. del 3 aprile 2006 n. 152", che all'art. 4, comma 1, stabilisce che, ad esclusione dei casi in cui la presentazione della relazione di riferimento è obbligatoria ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), la sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento sia verificata applicando la procedura di cui all'Allegato 1 del D.M. medesimo, presentandone gli esiti all'autorità competente;
- vi il DPCM n.40 del 04 marzo 2024 "Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" che all'art. 12 introduce misure di semplificazione amministrativa per le attività che si insediano all'interno delle ZLS, prevedendo tra queste la riduzione dei termini procedurali di AIA da 150 a 100 giorni.

- vii la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 395 del 31.03.2015 “Definizione delle tempistiche per la presentazione della Relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lett. v-bis del D.Lgs 03.04.2006 n. 152 per le installazioni di competenza regionale e provinciale”;
- viii il decreto direttoriale della Regione del veneto n. 108/2018 recante nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale;

#### ***Tariffe da versare per le istanze assoggettate ad AIA***

- i il D.M. 24 aprile 2008 “*Modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento*”.
- ii il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente per oggetto “*Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all’articolo 8-bis*”;
- iii l’art. 10 del D.M. n. 58/2017 nel quale viene stabilito che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma”;
- iv la D.G.R. n. 1519 del 26.05.2009, con la quale, nel rispetto di quanto sancito dal D.M. 24 aprile 2008, la Regione Veneto ha stabilito le “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di AIA regionale e provinciale, ai sensi del D.Lgs. 59/05”;

#### ***Gestione dei rifiuti***

- i la parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- ii l’art. 183, comma 1 lett. bb) e l’art. 185-bis della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplinano il deposito temporaneo di rifiuti;

#### ***Tutela delle acque dall’inquinamento***

- i la parte III del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. 101, 105, 113 inerenti la disciplina degli scarichi;
- ii la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iii l’allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: “*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*”;
- iv il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l’individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- v l’articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale “*Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell’autorizzazione, che prevede l’introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire*

*eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico”;*

- vi l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;

### ***Emissioni in atmosfera***

- i la parte V del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare gli artt. da 268 e 272 comma 5;
- ii la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e ss.mm.ii;
- iii il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica “*Approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»*”;

### ***Valutazione dell’incidenza ambientale***

- i il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- ii la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative”;
- iii il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all’espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all’esame dell’autodichiarazione di non necessità di incidenza ambientale, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell’Allegato A alla DGRV 1400/2017;
- iv la determina n. 3548/2024 (prot. n. 76841 del 27.11.2024) con la quale si accerta la non necessità di valutazione dell’incidenza ambientale;

### ***Impatto acustico***

- i la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”;
- ii conformemente a quanto stabilito dalla L. 447/1995 e dalla L.R. 21/1999, il Comune di Venezia ha approvato il Piano di Classificazione Acustica con Delibera di Consiglio n. 39 del 10/02/2005.

### ***Rischio da incidente rilevante***

- i il Decreto Legislativo 26.06.2015, n. 105 “*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*”;

### **Visto che:**

- i con prott. nn. 51020, 51024, 51027, 51031 del 09.08.2024 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione integrata ambientale, pervenuta in data 09.08.2024 e presentata ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 29-sexies al competente SUAP del Comune di Venezia in

data 08.08.2024 dalla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., con sede legale in Comune di Milano – Corso Sempione n. 9, 20145, C.F. 08804430158, per l'installazione di un nuovo stabilimento di fabbricazione di idrogeno all'indirizzo citato in oggetto, al fine dell'esercizio delle seguenti attività IPPC:

Categoria: Industria Chimica – Attività 4.2 a) - Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare gas, quali [...] idrogeno [...].

- ii con nota prot. n. 53593 del 28.08.2024 è stato richiesto il completamento della documentazione ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4 del D.lgs 152/06;
- iii a tale richiesta la Ditta ha fornito risposta con note prott. n. 58407 del 18.09.2024 e n. 61898 del 01.10.2024;
- iv con prot. n. 62082 del 01.10.2024 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in oggetto e contestualmente è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria per il giorno 29.10.2024;
- v Con nota prot. n. 69524 del 28.10.2024 il provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia comunica l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi istruttoria del 29.10.2024 e contestualmente allega il parere favorevole all'esecuzione delle opere con condizioni già rilasciato con prot. n. 27270 del 24.07.2024 (**Allegato 6 alla presente determina**);
- vi con prot. n. 554592 del 29.10.2024 (ns. prot. n. 69897 del 29.10.2024) la Regione del Veneto comunica l'impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizi del 29.10.2024. Allega inoltre il parere prot. n. 554032 del 28.10.2024 in cui comunica che *“per la ditta in esame non sussistono prescrizioni pendenti scaturite dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 27 del D.lgs 105/2015”*.
- vii con prot. n. 93304 del 25.11.2024 (ns. prot. n. 76039 del 25.11.2024) VERITAS invia una nota relativa alla conferenza di servizi del 29.10.2024, nella quale vengono riassunte le integrazioni da richiedere alla Ditta;
- viii con prot. n. 77810 del 29.11.2024 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi il giorno 29.10.2024, di cui al prot. n. 77713 del 29.11.2024. Tale verbale è comprensivo delle integrazioni documentali richieste alla Ditta;
- ix con note prott. nn. 6368, 6372 del 30.01.2025 la Ditta ha risposto alla sopra citata richiesta di integrazioni; All'interno della documentazione presentata dalla Ditta viene trasmesso anche il parere del Comando dei Vigili del Fuoco di Venezia – Ufficio Prevenzione Incendi, che ritiene il progetto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, *ai soli fini antincendio, conforme alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi*, con le precisazioni ivi indicate; (**Allegato A alla presente determina**);
- x con nota prot. n. 8612 del 07.02.2025 è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 21.02.2025;
- xi con nota prot. n. 9953 del 13.02.2025 S.I.F.A. trasmette delega per partecipare alla Conferenza di Servizi del 21.02.2025 all'ing. Paolo Zanocco;
- xii con nota prot. S.I.F.A. n. 0203/25 del 13.02.2025 (ns. prot. n. 9722 del 13.02.2025) indirizzata all'ADSPMAS (e per conoscenza anche alla Città Metropolitana di Venezia) trasmette le proprie determinazioni favorevoli nell'ambito della Conferenza dei Servizi indetta dalla stessa Autorità di Sistema per l'autorizzazione alla realizzazione del nuovo impianto di produzione idrogeno rinnovabile tramite elettrolizzatore di cui al presente provvedimento;
- xiii con nota prot. n. 12935 del 25.02.2025 la Ditta invia un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, denominato “E11-PMC-SAPIO-rev.1” (**Allegato 2 alla presente determina**);

- xiv con prot. n. 15347 del 07.03.2025 è stato trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi il giorno 21.02.2025, di cui al prot. n. 15113 del 06.03.2025;
- xv con nota prot. n. 14371 del 04.03.2025 ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso il proprio parere favorevole al Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 01 Febbraio 2025, acquisito con prot. n. 12935 del 25.02.2025
- xvi il Gestore ha trasmesso quietanza dell'avvenuto pagamento dell'importo tariffario dovuto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 152/2006, rispetto al quale si è accertato che dovranno essere restituiti euro 2.250,00;
- xvii l'impianto di cui trattasi è assoggettato all'art. 13 del D.Lgs. 105/15;

#### **Ritenuto di:**

- i adottare, ai sensi dell'art. 29-*quater* del D.Lgs. 152/06 c.5 e degli artt. 14 e 14-*ter* della L. 241/1990, ad esito della seduta del 21.02.2025, la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria di cui al verbale prot. n. 15113 del 06.03.2025 trasmesso con nota prot. n. 15347 del 07.03.2025.
- ii dare atto che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi degli artt. 29-*quater*-e 29-*sexies* del D.Lgs. 152/06, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le seguenti autorizzazioni/provvedimenti:
  - Nulla osta all'allacciamento alla rete di adduzione verso l'impianto SG31 per lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di produzione idrogeno rinnovabile tramite elettrolizzatore oggetto del presente Provvedimento;
  - Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (P.I.OO.PP.) (ex Magistrato alle Acque di Venezia) limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 2, c. 2);
  - Nulla osta di impatto acustico (L. 26 ottobre 1995, n. 447);
- iii Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendio, dell'ULSS in materia di ambienti di lavoro, benessere animale, biosicurezza e quelle del Comune in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitario e inquinamento acustico.
- iv Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per la costruzione e l'esercizio dell'impianto.

#### **Accertato che:**

- i il termine della conclusione del procedimento pari a n. 100 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 12.03.2025, risulta rispettato;

### **DETERMINA**

**1**

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-*sexies*, è rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l., con sede legale in Comune di Milano – Corso Sempione n. 9, 20145, C.F. 08804430158 per la nuova installazione ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. i-*sexies*) del medesimo D.Lgs., sito in Comune di Venezia – Via malcontenta 49, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria: Industria chimica – Attività 4.2 – Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare:
  - a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicheluro di carbonile;
  - b) acidi, quali acido cromatico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
  - c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;

- d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;  
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.

## 2

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento (e comunque **entro il 11.03.2035**)

**Almeno 180 giorni prima** del predetto termine il Gestore dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-*octies*, c. 5 del D.Lgs. 152/06, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29-*ter*, commi 1 e 2 del medesimo D.Lgs., e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

Il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. è altresì disposto sull'installazione nel suo complesso **entro quattro anni dalla data di pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione. La presente disposizione equivale alla comunicazione di avvio del riesame di cui all'art. 29-*octies*, comma 5 del D.Lgs. 152/06.

## 3

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

### a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

<i>Prodotto</i>	<i>Capacità produttiva (t/anno)</i>
idrogeno	750 t/anno

- 2) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto;
- 3) ai sensi dell'art. 29-*undecies* del D.Lgs. 152/06, il gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, dovrà informare tempestivamente, e comunque non oltre le 8 ore dall'evento, questa Amministrazione, il Comune di Venezia, L'ULSS 3, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia e l'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, e adottare le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, finanche conducendo l'impianto al minimo tecnico fino a che la conformità non venga ripristinata. In caso di incidente rilevante la comunicazione ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. b) del D.Lgs 26 giugno 2015, n. 105 è da intendersi sostitutiva della suddetta comunicazione ai sensi dell'art. 29-*undecies* a condizione che venga inviata anche a tutti gli Enti sopra menzionati;
- 4) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata a questa Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.
- 5) *il gestore* dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione

ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sul sistema di scarico nella rete SG31;

- 6) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Venezia e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 7) l'impianto dovrà essere dotato, entro un anno dal ricevimento della presente autorizzazione, di un programma di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) comunitari e dalle conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della direttiva 2010/75/UE relativamente al settore di competenza;
- 8) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all' **Allegato 2**, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le scadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 9) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, all'U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 21.02.2025;

## **b) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

1. I punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:
  - I punti di emissione n. VH02, VH04, VH07, VH09, VH12, VH13, VH14, VH15, VH16, VH17, VH18, VH19, VH20 non necessitano di autorizzazione in quanto non sono prodotte emissioni classificabili come inquinanti ai sensi dell'art. 268 c. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 152/06.
  - I punti di emissione n.VH01, VH03, VH05, VH06, VH08, VH10 afferenti a "*valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza*" sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5.
2. i punti di emissione che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell' **Allegato 1a** che fa parte integrante del presente provvedimento.
3. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

## **c) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI**

- 1 è autorizzato il nuovo punto di scarico denominato TI11a/b delle acque reflue provenienti dall'impianto oggetto del presente provvedimento, con allacciamento alla rete di adduzione verso l'impianto SG31 e conseguente modifica dell'esistente punto di scarico dell'attuale Stabilimento Sapiro. Tale autorizzazione è subordinata alle seguenti prescrizioni:
  - 1.1 Il flusso proveniente dal punto di scarico TI11a/b dovrà rispettare i limiti fissati dall'All. 5, Parte III, D.Lgs n. 152/06, TAB.3 (colonna scarico in fognatura) con una portata massima di 150 m<sup>3</sup>/h, rimandando al Contratto di Conferimento da stipularsi con S.I.F.A. per la gestione di eventuali superamenti;



1.2 Immediatamente a monte del punto di scarico TI11a/b dovranno essere installati il misuratore di portata e l'autocampionatore per la contabilizzazione e la caratterizzazione delle acque avviate a depurazione verso SG31. Suddetta strumentazione dovrà rispondere alle specifiche tecniche da condividersi con S.I.F.A./Veritas; le procedure di controllo e di metering saranno riportate nel Contratto di Conferimento da stipularsi con S.I.F.A.

1.3 Considerato che:

1.3.i il refluo proveniente dall'impianto di produzione idrogeno rinnovabile oggetto della presente autorizzazione si unirà al flusso refluo proveniente dall'esistente stabilimento Sapio a valle del relativo punto di misura e controllo,

1.3.ii i 2 flussi suddetti verranno convogliati, mediante unica tubazione esistente dedicata, alla vasca denominata "baricentrica" di proprietà SPM – Servizi Porto Marghera S.c.a.r.l. (e dalla stessa gestita), unitamente ai reflui di altri conferitori del Sito Petrolchimico,

1.3.iii da tale vasca "baricentrica" i flussi di cui sopra verranno sollevati ed inviati all'impianto SG31, a cura di SPM, mediante linea esistente dedicata, con punto di consegna posto in corrispondenza della valvola di sezionamento a monte dei serbatoi D401A/B,

si identifica quale punto di consegna delle acque reflue provenienti dall'impianto di produzione idrogeno rinnovabile oggetto della presente autorizzazione la valvola di sezionamento posta a monte dei serbatoi D401A/B c/o l'impianto SG31, fermo restando quanto sopra espresso per i punti di verifica qualitativa e contabilizzazione delle quantità conferite.

Si prescrive inoltre che, prima dell'attivazione del nuovo punto di scarico, la Ditta produca una nota sottoscritta da SPM volta a dichiarare che le nuove portate complessivamente provenienti da Sapio non compromettano la capacità di sollevamento della vasca "baricentrica".

2 è autorizzato lo scarico denominato SP1 di acque meteoriche secondo le prescrizioni di cui all'atto di assenso del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia n. 27270 del 24.07.2024 (protocollo interno dell'Ente Gestore), acquisito agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 69524 del 28.10.2024, che fa parte integrante del presente provvedimento;

#### **d) GESTIONE DEI RIFIUTI**

1 I rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. bb) e art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

#### **e) INQUINAMENTO ACUSTICO**

1 I livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona di classe VI e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia.;

2 Ad un anno dal rilascio della presente determina venga svolta una campagna di misure presso i medesimi recettori indicati nella relazione previsionale di impatto acustico (all.B24).

#### **4**

Ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni dalla stipula dell'atto notarile, alla Scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

## 5

L'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso, dovrà essere comunicata alla Scrivente Amministrazione con almeno 30 giorni di anticipo. Inoltre, **con un anticipo di almeno 180 giorni**, dovrà essere presentato alla Scrivente Amministrazione, al Comune competente per territorio e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni; dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato dalla Scrivente Amministrazione con il supporto di ARPAV.

## 6

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

## 7

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti ai sensi dell'art. 29-*quattuordecies* del D.Lgs. 152/06.

## 8

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite dalla normativa vigente alla Scrivente Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia.

## 9

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

## 10

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

## 11

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- a S.I.F.A. Soc.Consortile p.A.
- A VERITAS S.p.A.
- al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
- alla Regione del Veneto
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia

## 12

Fanno parte integrante della presente Determina i seguenti allegati:

- Allegato 1a - Punti di emissione che non necessitano di autorizzazione;
- Allegato 1b - Scarichi idrici autorizzati e relativi limiti;
- Allegato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Rev. 01 - Febbraio 2025;
- Allegato 3 - Planimetrie emissioni in atmosfera;

- Allegato 4 - Planimetrie rifiuti;
- Allegati 5a e 5b - Planimetrie scarichi;
- Allegato 6 - Parere favorevole all'esecuzione delle opere, rilasciato dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

### **ALLEGATO 1a**

#### **PUNTI DI EMISSIONE CHE NON NECESSITANO DI AUTORIZZAZIONE**

<b><i>Punto di emissione (n.)</i></b>	<b><i>Funzione</i></b>	<b><i>Esente ai sensi del D.Lgs. 152/06</i></b>
VH01	Elettrolizzatore A	art. 272 c. 5.
VH02	Elettrolizzatore A	art. 268 c. 1 lett. b
VH03	Elettrolizzatore A	art. 272 c. 5.
VH04	Elettrolizzatore A	art. 268 c. 1 lett. b
VH05	Elettrolizzatore A	art. 272 c. 5.
VH06	Elettrolizzatore B	art. 272 c. 5.
VH07	Elettrolizzatore B	art. 268 c. 1 lett. b
VH08	Elettrolizzatore B	art. 272 c. 5.
VH09	Elettrolizzatore B	art. 268 c. 1 lett. b
VH10	Elettrolizzatore B	art. 272 c. 5.
VH12	Smorzatore pulsazioni	art. 268 c. 1 lett. b
VH13	Compressore A	art. 268 c. 1 lett. b
VH14	Compressore A	art. 268 c. 1 lett. b
VH15	Compressore B	art. 268 c. 1 lett. b
VH16	Compressore B	art. 268 c. 1 lett. b
VH17	Linea mandata compressori	art. 268 c. 1 lett. b
VH18	Baia di carico 1	art. 268 c. 1 lett. b
VH19	Baia di carico 2	art. 268 c. 1 lett. b
VH20	Baia di carico 3	art. 268 c. 1 lett. b

### **ALLEGATO 1b**

#### **SCARICHI IDRICI AUTORIZZATI E RELATIVI LIMITI**

<b><i>Scarico</i></b>	<b><i>Limiti (mg/L)</i></b>
Punto TI11a/b	All. 5, Parte III, D.Lgs n. 152/06, TAB.3 (colonna scarico in fognatura)

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.LGS n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente